

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BINETTI, VAIRO

Presentata il 25 luglio 1991

Disposizioni in materia di responsabilità dei dipendenti e amministratori pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono state introdotte disposizioni innovative in materia di responsabilità per il personale degli enti locali.

Per un verso (con i commi 1 e 2) sono state estese a nuovi soggetti le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, per altro verso l'azione di responsabilità è stata assoggettata alla prescrizione quinquennale ed è stata considerata personale e quindi non estensibile agli eredi (comma 4).

L'estensione della responsabilità a quegli amministratori e dipendenti degli enti locali che prima non erano assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti risponde all'esigenza di razionaliz-

zazione dell'ordinamento, nonché ai principi di uguaglianza e di equità dalla costituzione.

Tale legittimo intento ha, di fatto, perpetrato un'assurda ed inconcepibile disparità previsionale di conseguenze giuridiche a seconda che la responsabilità venga ascritta ad amministratori e personale degli enti locali, ovvero a dipendenti ed amministratori pubblici in genere.

Infatti la disposizione di cui al comma 4 del citato articolo 58, nel prevedere la prescrizione quinquennale dalla commissione del fatto — rispetto a quella decennale prevista dalla normativa riguardante gli altri dipendenti pubblici, nonché la qualificazione della responsabilità come personale e quindi non estensibile agli eredi, rispetto a quella reale e con gli

effetti della estensibilità — ha sostanziato una disparità di trattamento fra categorie di soggetti rispetto a fatti commissivi od omissivi che hanno la comune matrice e qualificazione giuridica dell'utilizzo della « pecunia pubblica ». Disparità concretatesi nel difforme lasso temporale per la maturazione della prescrizione e dell'estensibilità dell'azione stessa nei confronti degli eredi.

In verità, nel caso dei lavori della Commissione Affari costituzionali della Camera nella seduta del 10 maggio 1990, il deputato Augusto Barbera aveva rilevato tale grave discriminazione (ancorché limitativa solo alla qualificazione personale della responsabilità) ed il Ministro dell'interno dell'epoca, Antonio Gava, aveva sottolineato che l'ampio consenso formatosi su tale disposizione presso il Senato (e quindi su tutto il comma 4 che era stato, per l'appunto, introdotto con un emendamento del Senato) faceva assumere alla stessa la dignità di principio che doveva essere esteso anche agli altri amministratori e dipendenti pubblici.

Questo è l'intento principale della proposta in esame, cui si aggiungono ulteriori specificità per rendere la norma maggiormente intellegibile ed applicabile

senza confusioni ed interpretazioni distorte.

Con il comma 1 viene estesa l'applicazione del comma 4 dell'articolo 58 a tutti i dipendenti ed amministratori pubblici, precisando che tale estensione ha effetto a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, per evitare discriminazioni gravi fra i destinatari della norma medesima.

Con il comma 2 si intende chiarire e rafforzare la prevenzione normativa del legislatore, nel senso che il nuovo regime di prescrizione dell'azione di responsabilità si applica a tutti i fatti commessi antecedentemente al quinquennio precedente la data di entrata in vigore della legge n. 142 del 1990, salve le eventuali interruzioni di termine poste in essere nelle forme di legge comunque entro i 5 anni dalla commissione del fatto.

Ciò all'evidente scopo di avviare il nuovo regime di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità in maniera uguale per tutti a far tempo dall'introduzione della nuova disciplina normativa (entrata in vigore della legge: 13 giugno 1990) onde evitare interpretazioni difformi che producono incertezza e discriminazioni fra soggetti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si estendono ad ogni effetto ed a far tempo dalla loro entrata in vigore, a tutti i dipendenti ed amministratori pubblici.

2. La prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità di cui al citato comma 4 si applica anche ai fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, salvo che il relativo termine sia stato interrotto nelle forme di legge.